SENTENZA DELLA CORTE
DEL 16 DICEMBRE 1970 [1]

Francesco Cinzano & C. GmbH contro Hauptzollamt Saarbrücken (domanda di pronunzia pregiudiziale, proposta dal Bundesfinanzhof)

Causa 13-70

Massime

Restrizioni quantitative — Abolizione — Monopoli nazionali a carattere commerciale — Sfera d'applicazione del diritto comunitario — Standstill — Nuova misura restrittiva — Nozione

(Trattato CEE, art. 37)

Il termine « misura » di cui all'articolo 37, n. 2, del trattato CEE è strettamente connesso alla definizione delle attività in cui si concreta un monopolio nazionale avente carattere commerciale, definizione data al n. 1 dello stesso articolo.

L'articolo 37 riguarda non solo le importazioni od esportazioni che costituiscono l'oggetto diretto del monopolio, ma anche qualsiasi azione connessa all'esistenza di questo ed avente un'incidenza sugli scambi, fra Stati membri, di determinati prodotti, di monopolio o meno. Può quindi costituire una « nuova misura » ai sensi dell'articolo 37, n. 2, l'istituzione, posteriore all'entrata in vigore del trattato, di una tassa sull'importazione di un prodotto, uno degli ingredienti del quale è soggetto a monopolio.

Un tributo riscosso all'importazione da altri Stati membri, connesso all'esistenza di un monopolio nazionale e applicato per la prima volta dopo l'entrata in vigore del trattato, non costituisce violazione dell'articolo 37, n. 2, fino a che questo nuovo onere colpisce il prodotto importato nella stessa misura del prodotto nazionale oggetto del monopolio.

Nel procedimento 13-70

avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'articolo 177 del trattato CEE, dal Bundesfinanzhof, nella causa dinanzi ad esso pendente

1 — Lingua processuale : tedesco.

tra

FRANCESCO CINZANO & C. GMBH, Zweigniederlassung (filiale) Saar, Güdingen (Saar)

e

HAUPTZOLLAMT SAARBRÜCKEN,

domanda vertente sull'interpretazione dell'articolo 37, n. 2, del trattato CEE,

LA CORTE,

composta dai signori : R. Lecourt, presidente; A. M. Donner e A. Trabucchi, presidenti di Sezione; R. Monaco, J. Mertens de Wilmars, P. Pescatore e H. Kutscher (relatore), giudici;

avvocato generale : A. Dutheillet de Lamothe,
cancelliere : A. Van Houtte,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

In fatto

I — Gli antefatti

Secondo quanto esposto dal giudice deferente, i fatti che sono all'origine della causa di merito si possono riassumere come segue :

1) A norma della legge tedesca sul monopolio delle acquaviti (« Branntweinmonopolgesetz »).
— l'importazione di acquaviti, ad eccezione del rum, dell'arack, del cognac e dei liquori, è soggetta a monopolio statale;
— le acquaviti di produzione nazionale sono colpite da una particolare imposta (« Branntweinsteuer ») o sovraimposta (« Branntweinaufschlag »);
— le acquaviti ed i prodotti contenenti alcool importati sono soggetti ad un'imposta compensativa («Monopolausgleich ») corrispondente all'onere fiscale che grava sulle acquaviti di produzione nazionale.

Nel 1963, il Bundesfinanzhof aveva deciso che anche merci le quali — come il vino — non sono, in quanto tali, « prodotti contenenti alcool » ai sensi del « Branntweinmonopolgesetz », dovevano essere classificati fra questi ultimi prodotti qualora avessero perduto, a causa dell'aggiunta di alcool, le loro caratteristiche originarie.

Con una legge del 1965 veniva aggiunta al « Branntweinmonopolgesetz » una disposizione (entrata in vigore il 1° aprile 1966), secondo la quale dovevano essere considerati « prodotti contenenti alcool » anche il vino, nonché le be-

vande a base di vino o simili al vino, la cui gradazione alcolica dipendesse in tutto o in parte dall'aggiunta di alcool; al tempo stesso si stabiliva che l'imposta compensativa (« Monopolausgleich ») sarebbe stata calcolata

— in base alla gradazione alcolica eccedente i 14 gradi, per i vini (rinforzati) e le bevande simili al vino;
— in base alla gradazione alcolica eccedente i 10,5 gradi, per le bevande a base di vino.

Con una legge del 1966, il « Branntweinmonopolgesetz » veniva modificato, con effetto dal 1° aprile 1967, nel senso che sono ormai considerati come « prodotti contenenti alcool » anche il vino e le bevande simili al vino con gradazione alcolica superiore ai 14 gradi, nonché le bevande a base di vino con gradazione alcolica superiore ai 10,5 gradi.

2) L'11 ottobre 1967, la ditta Francesco Cinzano & C. GmbH — in prosieguo, « la Cinzano » — faceva sdoganare 1 200 l. di vino vermut di origine francese, per utilizzazione sotto permanente controllo doganale; secondo le sue dichiarazioni, la merce aveva un contenuto alcolico di 15,7 gradi. Sulla parte eccedente i 10,5 gradi, il competente ufficio doganale riscuoteva la somma di 806,83 DM a titolo d'imposta compensativa (« Monopolausgleich »). Il reclamo che la Cinzano presentava avverso tale provvedimento allo Hauptzollamt Saarbrücken aveva esito negativo, come pure l'azione successivamente esperita dinanzi al Finanzgericht della Saar. Questo riteneva che l'articolo 37, n. 2, del trattato CEE non potesse essere applicato nella fattispecie, poiché il monopolio sulle acquaviti non esercitava alcuna influenza diretta o indiretta sull'importazione di vermut. Esso affermava che l'imposta compensativa sui generi di monopolio (« Monopolausgleich ») non si può considerare una tassa d'effetto equivalente a un dazio, ai sensi degli articoli 12 e segg. del trattato, poiché non colpisce unilateralmente soltanto la merce importata. Si tratta invece di un tributo interno, ai sensi dell'articolo 95 del trattato, la cui riscossione è conforme a quanto disposto da questo articolo.

Nel ricorso proposto al Bundesfinanzhof, la Cinzano sostiene che la riscossione dell'imposta compensativa sui generi di monopolio è contraria all'articolo 37, n. 2, del trattato CEE, perché la circostanza ch'essa venga riscossa per la prima volta, dopo anni, sui vini vermut, influisce indirettamente sull'importazione di questi ultimi. Lo Hauptzollamt, resistente, sostiene invece la tesi già accettata dal Finanzgericht.

II — Il dispositivo e la motivazione dell'ordinanza di rinvio

Con ordinanza 25 febbraio 1970, il Bundesfinanzhof ha deciso di deferire alla Corte di giustizia la seguente questione pregiudiziale :

« Se costituisca violazione dell'atticolo 37, n. 2, del trattato CEE il fatto che uno Stato membro, in cui l'importazione di acquaviti è sottoposta a monopolio statale, percepisca dal 1° aprile 1966, sulle bevande alcoliche (ad esempio vino vermut) importate da un altro Stato membro, un'imposta compensativa corrispondente all'onere fiscale gravante sulle acquaviti di produzione interna (calcolata in ragione della gradazione alcolica superiore ad un determinato limite), mentre fino a quel momento un'imposta del genere veniva riscossa, di regola, soltanto qualora il prodotto — vino, ad esempio — avesse perduto, a causa dell'aggiunta di alcool, le sue caratteristiche originarie ».

Nella motivazione, il Bundesfinanzhof considera che dalla soluzione che verrà data alla questione formulata nel dispositivo dipende la decisione circa la legittimità della riscossione del « Mono-

polausgleich » sulla merce di cui trattasi — « a prescindere dalla questione del se questo sia conciliabile con gli articoli 12 e 95 » del trattato CEE.

III — Il procedimento

L'ordinanza di rinvio è pervenuta nella cancelleria della Corte il 6 aprile 1970.

La Cinzano, il governo della Repubblica federale di Germania e la Commissione delle Comunità europee hanno presentato osservazioni scritte, a norma dell'articolo 20 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia della CEE.

La Corte, su relazione del giudice relatore e sentito l'avvocato generale, ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

La Cinzano, il governo della Repubblica federale di Germania e la Commissione delle Comunità europee hanno svolto le loro osservazioni orali all'udienza del 29 ottobre 1970.

L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 12 novembre 1970.

La Cinzano era rappresentata dal prof. dr. J. Kaiser di Friburgo i. B., e dagli avvocati dr. G. B. Heinze e Klaus J. Rieker, di Francoforte sul Meno, il governo federale dal Ministerialrat dr. Rudolf Morawitz, e la Commissione dal proprio consigliere giuridico dr. Rolf Wägenbaur.

IV — Le osservazioni degli interessati

Le osservazioni presentate in forza dell'articolo 20 dello statuto della Corte si possono riassumere come segue :

Osservazioni della Cinzano

1) La domanda pregiudiziale è dovuta al fatto che, a decorrere da un determinato momento durante la seconda tappa del mercato comune, l'importazione da altri Stati membri di vini vermut di buona qualità, pronti per il consumo, è stata colpita per la prima volta da un dazio d'entrata. In tal modo sono stati più che compensati gli effetti della graduale abolizione dei dazi doganali attuata fino a quel momento, e l'onere complessivo derivante da dazi d'entrata è aumentato improvvisamente fino ad un livello di circa sei volte superiore a quello precedente. Il provvedimento è stato reso possibile, sul piano tecnico-legislativo, da una modifica apportata al « Branntweinmonopolgesetz »; esso è quindi connesso all'esistenza del monopolio sulle acquaviti. La Cinzano conclude che la domanda pregiudiziale dovrebbe essere formulata nel seguente modo :

> « Se costituisca violazione dell'articolo 37, n. 2, del trattato CEE il fatto che uno Stato membro, durante la seconda tappa del mercato comune, approfitti dell'esistenza di un monopolio nazionale per assoggettarvi, direttamente o quanto meno indirettamente, le importazioni di un gruppo di prodotti in precedenza non soggetti a monopolio, portando così ad un livello di circa sei volte superiore l'onere complessivo derivante da dazi d'entrata ».

La Cinzano osserva ch'essa importa esclusivamente vino vermut di buona qualità, pronto per il consumo. La questione pregiudiziale è perciò irrilevante nella parte in cui si riferisce alla giurisprudenza del Bundesfinanzhof in materia di prodotti che, a causa dell'aggiunta di alcool, hanno « perduto le loro caratteristiche originarie »; in tal caso si tratta infatti di determinati vini, destinati ad essere trasformati in vermut.

2) La Cinzano espone le ragioni per cui essa ritiene che il monopolio sulle acquaviti vigente in Germania costituisca un monopolio di carattere commerciale, ai sensi dell'articolo 37, n. 1, del trattato CEE.

Essa osserva che, sebbene per il diritto *tedesco* l'imposta litigiosa (« Monopolausgleichsabgabe ») sia un'imposta specifica di consumo, per quanto riguarda il diritto comunitario è opportuno riferirsi alla giurisprudenza della Corte (sentenza 57-65 « Lütticke », Raccolta XII-1966, pag. 220), secondo la quale « una tassa destinata a compensare l'effetto di un tributo interno partecipa della natura di questo ». L'imposta litigiosa è destinata a compensare determinati tributi gravanti su merci di produzione nazionale (« Branntweinsteuer » e « Branntweinaufschlag »), i quali — come la Cinzano espone diffusamente — sono in sostanza dei diritti di monopolio; l'imposta compensativa è quindi anch'essa un diritto di monopolio.

3) La Cinzano sostiene che la legislazione tedesca in questione è in contrasto con l'articolo 37, n. 2, del trattato CEE, in quanto ha fatto notevolmente aumentare il livello dell'onere fiscale derivante da tributi all'importazione, già diminuito a seguito dell'abolizione dei dazi nell'ambito della Comunità, ed ha in tal modo «(ristretto) la portata degli articoli relativi all'eliminazione dei dazi doganali ». Lo scopo manifesto della norma summenzionata — impedire che l'obbligo di « standstill » imposto dall'articolo 12 possa venire eluso mediante accorgimenti giuridici in materia di monopoli —, come pure la sua collocazione nel sistema del trattato, portano a suo avviso alla conclusione che i diritti di monopolio vanno considerati come tasse d'effetto equivalente a un dazio doganale, ai sensi dell'articolo 12.
La Cinzano si adopera onde dimostrare, in base a precisi dati di fatto, che la legislazione litigiosa viola inoltre l'obbligo di « standstill » imposto dall'articolo 37, n. 2, e conclude che la questione va risolta in senso affermativo.
Essa dichiara infine che la perizia del prof. Kaiser, da lei prodotta nel giudizio di merito, fa parte integrante delle sue osservazioni, in quanto tratta aspetti della questione rilevanti ai fini della pronunzia pregiudiziale.

Le osservazioni del governo della Repubblica federale di Germania

1) Il governo federale descrive in primo luogo la situazione giuridica esistente in Germania, nonché l'evolversi della legislazione di cui trattasi, mettendo in rilievo, fra l'altro, quanto segue :

— La disciplina precedente aveva dato luogo a difficoltà, essendo controverso se determinate bevande, fra le quali i vini vermut, rientrassero nella categoria delle bevande soggette all'imposta compensativa a norma del « Brantweinmonopolgesetz ».
— Le sentenze pronunciate dal Bundesfinanzhof nel 1963 (cfr. sopra, I, 1) non avevano risolto la questione decisiva, relativa al quando un vino perda le sue caratteristiche a causa dell'aggiunta di alcool.
— La legislazione del 1965 (cfr. sopra, I, 1) ha eliminato questa incertezza, ma comporta altri inconvenienti : poiché fa dipendere la legittima applicazione dell'imposta dalla prova del fatto che vi è stata aggiunta di alcool, si sono avute, dall'aprile 1966, massicce importazioni di vini ad alta gradazione alcolica non derivante, stando ai certificati dei paesi d'origine, dall'aggiunta di spirito di vino; nella maggioranza dei casi, quest'ultima non ha potuto essere provata, benché si nutrissero fondati dubbi sulla regolarità dei certificati.
— A tale situazione si è posto rimedio con la legislazione del 1966 (cfr. sopra, I, 1). Questa ha fissato limiti di esenzione così elevati, che di regola viene colpito dall'imposta soltanto l'alcool aggiunto, e non l'alcool di fermentazione contenuto nel vino. L'onere fiscale che risulta da questo regime è in generale, rispetto a quello gravante sulle acquaviti destinate al consumo, di

livello inferiore a quello degli altri Stati membri.

2) La questione deferita alla Corte va intesa nel senso che quest'ultima deve stabilire se l'istituzione di nuovi oneri fiscali da applicare alla frontiera per compensare tributi interni possa costituire una violazione dello « standstill » imposto dall'articolo 37, n. 2. Tale questione va risolta in senso negativo.
Il monopolio sulle acquaviti vigente in Germania è un monopolio statale di carattere commerciale, ai sensi dell'articolo 37, n. 1. Esso non riguarda tuttavia i vini vermut, il cui processo produttivo comprende l'aggiunta di alcool etilico. La legislazione controversa va quindi esaminata esclusivamente alla luce dell'articolo 95 del trattato CEE; essa non costituisce una « nuova misura » ai sensi dell'articolo 37, n. 2, ma ha semplicemente colmato una lacuna del regime fiscale vigente per l'alcool. Non sarebbe giusto tassare integralmente l'alcool etilico contenuto nei farmaci e nelle acquaviti destinate al consumo, e non gravare invece l'alcool etilico contenuto nei vini e nelle bevande a base di vino ad alta gradazione, mentre si tratta per l'appunto di prodotti che fanno concorrenza alle acquaviti destinate al consumo.
Qualora atti di diversi legislatori abbiano lo stesso contenuto, è inammissibile ch'essi vengano valutati alla luce dell'articolo 37, n. 2, in uno Stato membro in cui vige un regime di monopolio, ed in base ad altre disposizioni del trattato, ad esempio in base all'articolo 95, in un altro Stato membro dove non esiste monopolio.
Anche ammettendo che l'applicazione del « Monopolausgleich » ai vini rinforzati sia disciplinata non solo dall'articolo 95, ma pure d'all'articolo 37, non si avrebbe mai una violazione del n. 2 di quest'ultimo articolo, poiché non si può affermare che i cittadini degli Stati membri subiscano un trattamento discriminatorio per quanto riguarda l'alcool contenuto nel vino rinforzato d'importazione.

Le osservazioni della Commissione delle Comunità europee

Essa delinea innanzitutto la situazione giuridica esistente nella Repubblica federale di Germania, per quanto riguarda il settore economico di cui trattasi.
Circa la soluzione da dare alla questione deferita dal Bundesfinanzhof, essa osserva che, per comprendere il significato del n. 2 dell'articolo 37, è necessario riferirsi al n. 1 della stessa norma. Sul piano fiscale, si avrebbe una discriminazione ai sensi dell'articolo 37, n. 1, qualora la merce importata venisse colpita con un onere superiore a quello gravante sulle merci analoghe di produzione nazionale.
A suo avviso, la fattispecie sulla quale il Bundesfinanzhof deve pronunziarsi rientra nell'ambito d'applicazione dell'articolo 37. È vero che, nel caso dell'importazione di vermut, l'intervento dell'amministrazione tedesca si limita alla riscossione della tassa di conguaglio (« Monopolausgleich ») sul contenuto alcolico eccedente i 10,5 gradi; anche questa forma d'intervento è tuttavia atta a « dirigere o influenzare sensibilmente » l'importazione, ai sensi dell'articolo 37. Del resto, il risultato non sarebbe diverso, qualora la fattispecie venisse esaminata esclusivamente alla luce dell'articolo 95.
Il Bundesfinanzhof dovrà stabilire se la nuova disciplina adottata nel 1966 implichi una discriminazione a danno dei vini vermut importati. Ciò non si verificherà, qualora detta disciplina — come la Commissione sembra ammettere in realtà — abbia unicamente lo scopo e l'effetto di porre sullo stesso piano i vini in questione ed i prodotti nazionali corrispondenti. Il Bundesfinanzhof dovrà comunque stabilire anche se la fissazione del limite di esenzione a 10,5 gradi non implichi una discriminazione in spregio all'articolo 37, n. 2. Ciò si verificherebbe — come la Commissione spiega in modo dettagliato — qualora per la produzione nazionale di vermut venissero usati vini la cui gra-

dazione alcolica naturale superi i 14 gradi. Tuttavia, per quanto consta alla Commissione, ciò non avviene.

Essa conclude che la questione deferita alla Corte va risolta nel seguente modo :

« L'articolo 37, n. 2, del trattato CEE — in quanto la questione sottoposta alla Corte si riferisca all'interpretazione di tale disposizione — vieta l'adozione di qualsiasi provvedimento che implichi discriminazioni fra i cittadini degli Stati membri per quanto riguarda le condizioni di approvvigionamento e di smercio dei prodotti. È esclusa una discriminazione in tal senso, qualora un'imposta di nuova istituzione abbia unicamente lo scopo e l'effetto di porre sullo stesso piano, dal punto di vista fiscale, le merci importate e i corrispondenti prodotti nazionali ».

In diritto

1 Con ordinanza 25 febbraio 1970, pervenuta in cancelleria il 6 aprile 1970, il Bundesfinanzhof ha chiesto alla Corte, in forza dell'articolo 177 del trattato CEE, « se costituisca violazione dell'articolo 37, n. 2, del trattato CEE il fatto che uno Stato membro, in cui l'importazione di acquaviti è sottoposta a monopolio statale, percepisca dal 1° aprile 1966, sulle bevande alcoliche (ad esempio vino vermut) importate da un altro Stato membro, un'imposta compensativa corrispondente all'onere fiscale gravante sulle acquaviti di produzione interna (calcolata in ragione della gradazione alcolica superiore ad un determinato limite), mentre fino a quel momento un'imposta del genere veniva riscossa, di regola, soltanto qualora il prodotto — vino, ad esempio — avesse perduto, a causa dell'aggiunta di alcool, le sue caratteristiche originarie ».

2 Dal fascicolo trasmesso si desume che la questione riguarda un monopolio nazionale avente ad oggetto la messa in commercio e l'importazione dell'alcool etilico. Nella motivazione dell'ordinanza di rinvio è inoltre detto che il provvedimento costituente oggetto della controversia di merito è l'estensione, da parte del legislatore nazionale — dopo l'entrata in vigore del trattato — di una tassa sull'importazione a dei prodotti che ne erano esenti. La questione deferita dal giudice nazionale va risolta tenendo conto di queste circostanze.

3 È Stato sostenuto che l'istituzione del tributo in esame non ricade sotto l'articolo 37, n. 2 in quanto non rientra nell'ambito dei monopoli contemplati da detto articolo.

4 L'articolo 37, n. 2 vieta qualsiasi « nuova misura » contraria ai principi enunciati al numero 1 dello stesso articolo. Accostando detti due numeri si constata che il termine « misura » di cui al numero 2 è strettamente connesso alla definizione delle attività in cui si concreta un monopolio nazionale avente carattere commerciale, definizione data al numero 1.

5 Detta definizione è redatta in termini volutamente generali, in modo da includervi gli interventi grazie ai quali lo Stato interessato agisce solo « de facto » o « indirettamente » sugli scambi fra Stati membri, come pure quelli grazie ai quali, anzichè « controllare » o « dirigere » detti scambi, esso si limita ad « influenzarli ». Ne consegue che l'articolo 37 riguarda non solo le importazioni od esportazioni che costituiscono l'oggetto diretto del monopolio, ma anche qualsiasi azione connessa all'esistenza di questo ed avente un'incidenza sugli scambi, fra Stati membri, di determinati prodotti, di monopolio o meno.

6 Può quindi costituire una « nuova misura » ai sensi dell'articolo 37, n. 2 l'istituzione, posteriore all'entrata in vigore del trattato, di una tassa sull'importazione di un prodotto, uno degli ingredienti del quale è soggetto a monopolio.

7 Tuttavia, la disposizione di cui sopra non vieta qualsiasi « nuova misura », ma solo quelle che sono « contrarie ai principi enunciati nel paragrafo 1 » — cioè quelle che determinano o aggravano una « discriminazione fra i cittadini degli Stati membri », « nelle condizioni relative all'approvvigionamento e allo smercio» , ovvero « limitano la portata degli articoli relativi all'abolizione dei dazi doganali e delle restrizioni quantitative fra gli Stati membri ».

8 Si deve quindi stabilire anzitutto se si possa considerare come una discriminazione per quanto riguarda l'approvvigionamento o lo smercio, l'estendere a dei prodotti importati una tassa anteriormente riscossa unicamente sui prodotti nazionali analoghi oggetto di un monopolio.

9 Perché costituisca discriminazione per quanto riguarda l'approvvigionamento o lo smercio ai sensi dell'articolo 37, n. 1, il nuovo tributo deve avere come effetto di gravare il prodotto importato in misura maggiore dell'analogo prodotto nazionale.

Ciò non avviene quando il primo è colpito nella stessa misura del secondo. Non si ha dunque discriminazione ai sensi di detto articolo quando il prodotto importato riceve lo stesso trattamento del prodotto nazionale oggetto del monopolio.

10 Si deve inoltre stabilire se il nuovo tributo limiti la portata degli articoli relativi all'abolizione dei dazi doganali e delle restrizioni quantitative, ai sensi dell'articolo 37, n. 2.

11 Finché il provvedimento di cui è causa ha come unico scopo di estendere agli scambi intracomunitari un tributo che, già prima dell'entrata in vigore del trattato, colpiva i prodotti nazionali analoghi, questa estensione non lo fa annoverare fra i dazi doganali o le tasse di effetto equivalente. Infine, il tributo di cui trattasi non ha, per sua natura, alcun rapporto con una misura di effetto equivalente a quello di una restrizione quantitativa.

12 Al Bundesfinanzhof si deve quindi rispondere che un tributo riscosso all'importazione da altri Stati membri — connesso all'esistenza di un monopolio nazionale e applicato per la prima volta dopo l'entrata in vigore del trattato, non costituisce violazione dell'articolo 37, n. 2, fino a che questo nuovo onere colpisce il prodotto importato nella stessa misura del prodotto nazionale oggetto del monopolio.

13/14 Le spese esposte dal governo della Repubblica federale di Germania e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa di merito, il procedimento costituisce un incidente sollevato nella causa pendente dinanzi al Bundesfinanzhof, al quale spetta quindi pronunciarsi sulle spese.

Per questi motivi,

letti gli atti di causa,
sentita la relazione del giudice relatore,
sentite le osservazioni orali della Cinzano, del governo della Repubblica federale di Germania e della Commissione delle Comunità europee,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale,
visto il trattato istitutivo della Comunità economica europea, in ispecie gli articoli 37 e 177,

visto il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia della Comunità economica europea, in ispecie l'articolo 20,
visto il regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee,

LA CORTE,

pronunciandosi sulla questione sottopostale dal Bundesfinanzhof con ordinanza 25 febbraio 1970, afferma per diritto :

Un tributo riscosso all'importazione da altri Stati membri — connesso all'esistenza di un monopolio nazionale e applicato per la prima volta dopo l'entrata in vigore del trattato — non costituisce violazione dell'articolo 37, n. 2, fino a che questo nuovo onere colpisce il prodotto importato nella stessa misura del prodotto nazionale oggetto del monopolio.

Così deciso e pronunciato all'udienza del 16 dicembre 1970.

Lecourt Donner Trabucchi

Monaco Mertens de Wilmars Pescatore Kutscher

Lussemburgo, 16 dicembre 1970.

Il cancelliere
A. Van Houtte

Il presidente
R. Lecourt

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE ALAIN DUTHEILLET DE LAMOTHE DEL 12 NOVEMBRE 1970 [1]

Signor Presidente,
Signori Giudici,

per meglio illustrare l'origine e la portata della presente controversia, sarà opportuno ricordare le principali tappe della legislazione tedesca sulle bevande alcooliche.
Porgo le mie scuse se sarà una monotona ripetizione per coloro che già

1 — Traduzione dal francese.